

(N. 1962)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1957 (V. Stampato n. 1949)

d'iniziativa dei Deputati AMATUCCI, GEREMIA, RUBINACCI, CARCATERA, BUFFONE, DE MARIA, SENSI, ZACCAGNINI, GOZZI, CAIATI e D'AMBROSIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 APRILE 1957

Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629,
sul riordinamento degli Archivi notarili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi notarili mandamentali ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Gli archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli Archivi di Stato ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, numero 629, è sostituito dal seguente:

« Presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono aggiunti i seguenti:

« Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei Presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'articolo 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'articolo 129, n. 2, suindicato e quelle dell'articolo 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636 ».

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, numero 629, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia un ispettore generale, preposto all'Ufficio, e ventiquattro impiegati appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali non oltre sei della carriera direttiva, sei della carriera di concetto, dieci della carriera esecutiva e due di quella ausiliaria.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 6.

All'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« L'importo di dette tasse è devoluto quale contributo alle spese di concorso ».

Art. 7.

Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Art. 8.

Gli incaricati dei lavori di ordine e di pulizia e custodia dei locali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 528, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato per almeno cinque anni lodevole opera negli Archivi

notarili e siano forniti di tutti i requisiti prescritti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria, ad eccezione del limite massimo di età, possono, a loro domanda, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

La durata della prestazione d'opera di cui al precedente comma è ridotta a tre anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Le domande per il collocamento nei predetti ruoli debbono, a pena di decadenza, pervenire all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera direttiva, è riservato agli impiegati dei ruoli ordinari degli Archivi notarili forniti della laurea in giurisprudenza;

b) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera di concetto, è riservato agli impiegati della carriera esecutiva degli Archivi notarili che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo lodevole servizio e che siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, è riservato a coloro che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio negli Archivi notarili in qualità di privati incaricati dei lavori di copiatura, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, e che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

A tale concorso possono anche partecipare gli impiegati della carriera ausiliaria degli Archivi notarili, che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio nel ruolo di appartenenza, purchè forniti del titolo di studio come sopra prescritto;

d) il primo concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario è riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo lodevole servizio come incaricati della pulizia e custodia degli Archivi notarili e che abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

Il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricato della pulizia e custodia verrà a tutti gli effetti calcolato per metà come servizio di ruolo ordinario della carriera ausiliaria;

e) per la partecipazione ai suddetti concorsi si prescinde dal limite massimo di età e da eventuali esclusioni dipendenti da mancato conseguimento di idoneità in precedenti esami;

f) la durata del servizio di cui ai precedenti commi è ridotta di un anno per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Art. 10.

Coloro che conseguiranno la idoneità negli esami di concorso previsti dal precedente articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti, con la qualifica iniziale rispettiva, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Nei concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale degli Archivi notarili, salvo le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, ed a parità di condizioni, i figli dei dipendenti degli Archivi notarili, anche se pensionati, avranno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.

Art. 12.

Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

TABELLA A.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Milano: Archivi notarili superiori di Torino, Milano e Genova ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella B;

Bologna: Archivi notarili superiori di Venezia e Bologna ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti due archivi superiori, come dalla tabella B;

Roma: Archivi notarili superiori di Firenze e di Roma ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti due archivi superiori, come dalla tabella B;

Napoli: Archivi notarili superiori di Bari, Napoli e Cagliari e archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella B;

Palermo: Archivi notarili superiori di Catanzaro, Catania e Palermo e archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella B.

TABELLA B.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI ARCHIVI NOTARILI SUPERIORI

Torino: Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania;

Genova: Massa, San Remo, Savona, La Spezia;

Milano: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio;

Venezia: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza;

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bologna: Ancona, Ascoli Piceno, Ferrara, Forlì, Macerata, Modena, Parma, Piacenza, Pesaro, Ravenna, Reggio **Emilia**;

Firenze: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena;

Roma: Cassino, Chieti, Frosinone, Lanciano, L'Aquila, Latina, Perugia, Rieti, **Sulmona**, Teramo, Terni, Viterbo;

Napoli: Avellino, Benevento, Campobasso, Lagonero, Matera, Melfi, Potenza, Salerno, Santa Maria C.V.;

Bari: Foggia, Lecce, Lucera, Taranto, Trani;

Cagliari: Oristano, Sassari;

Catanzaro: Castrovillari, Cosenza, Locri, Nicastro, Palmi, Reggio Calabria e Vibo Valentia;

Palermo: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Nicosia, Sciacca, Termini Imerese, Trapani;

Catania: Caltagirone, Messina, Patti, Ragusa (Modica), Siracusa.

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DEGLI ARCHIVI NOTARILI

<i>Carriera del personale direttivo</i>	
Ispettori generali	6
Conservatori capi	14
Conservatori superiori	22
Primi conservatori	26
Conservatori }	70
Vice conservatori }	
138	

Carriera del personale di concetto

Ragionieri principali	3
Primi ragionieri	6
Ragionieri	12
Ragionieri aggiunti }	14
Vice ragionieri . . }	
35	

Carriera del personale esecutivo

Aiutanti capi	5
Aiutanti principali	25
Primi aiutanti	54
Aiutanti di 1 ^a classe	80
Aiutanti di 2 ^a classe }	140
Aiutanti aggiunti }	
304	

Carriera del personale ausiliario

Uscieri capi	14	
Inservienti }	109	
Uscieri }		
123		
Totale generale		600